



CITTÀ DI CANALE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO

Approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 45 in data 01/04/2015

ART. 1

Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città italiane e di nazioni estere, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, sportivi, politici, turistici, culturali, economici, con costante riferimento all'incontro tra persone appartenenti a diverse comunità per azioni indirizzate alla ricerca della pace, solidarietà e la salvaguardia dei diritti umani.

ART. 2

La Città di Canale promuove le azioni di gemellaggio tra le città. Al momento risultano formalizzati patti di gemellaggio con il Comune di Rodilhan - Dep. du Gard - Arr.nt de Nimes – Francia e con il Comune di Sersheim - Baden-Wurtemberg – Germania .

La cura dei rapporti con queste città è affidata all'Assessore competente.

Per tali gemellaggi è istituito un Comitato che coadiuva l'Assessore ai Gemellaggi, proponendo e realizzando le iniziative ritenute atte a mantenere e sviluppare le relazioni con le città gemelle, intese a sviluppare la conoscenza reciproca ed i contatti tra le persone, a far conoscere ed apprezzare dalla comunità sorella le ricchezze del territorio albese, a promuovere il turismo ed i prodotti locali nell'ambito delle finalità indicate al precedente art. 1. Particolare rilevanza è attribuita all'incontro tra i giovani e le scuole delle diverse comunità coinvolte nei progetti di gemellaggio.

ART. 3

I membri del Comitato sono nominati dal Sindaco. Il Comitato è composto da un numero di componenti da sette a quindici che abbiano manifestato interesse allo sviluppo del gemellaggio e che possiedano esperienze e competenze utili al miglior funzionamento del Comitato stesso.

ART. 4

I membri del Comitato restano in carica per tutta la durata del mandato elettivo del Sindaco che li ha nominati, fatta salva la revoca o le dimissioni.

La decadenza di uno o più componenti del Comitato è decretata dal Sindaco per le seguenti circostanze:

- a) per dimissioni;
- b) per revoca a seguito di fatti gravi che danneggiano l'immagine della Città di Canale o l'azione del Comitato.

Nel caso di riduzione dei membri sotto il numero minimo, il Sindaco provvede a integrare il numero.

ART. 5

Tra i membri del Comitato il Sindaco, su proposta del Comitato, nomina il Presidente.

Il Vice Presidente viene nominato dal Comitato, a maggioranza dei presenti, nella prima riunione utile.

ART. 6

Il Presidente rappresenta il Comitato. Determina l'ordine del giorno delle riunioni; presiede e coordina i lavori assicurandone il buon andamento; cura l'esecuzione delle decisioni assunte; riferisce periodicamente all'Assessore ai Gemellaggi sull'attività del Comitato.

ART. 7

Alle riunioni di ciascun Comitato viene invitato a partecipare l'Assessore ai Gemellaggi. Ad esse possono

anche partecipare, senza diritto di voto, gli amministratori comunali che lo desiderino. Inoltre, il Presidente può invitare persone che possano apportare uno specifico contributo su argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 8

Le riunioni del Comitato vengono convocate dal Presidente di norma in una sala messa a disposizione dal Comune.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, viene inviato attraverso posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza, le convocazioni possono essere effettuate entro le ventiquattro ore con qualsiasi mezzo, anche per via telefonica o tramite SMS.

Non sono ammesse votazioni per delega.

ART. 9

Le riunioni del Comitato sono valide in presenza della maggioranza dei componenti. In ogni caso, anche in assenza del numero legale, il Comitato può proporre iniziative e/o discutere gli argomenti all'ordine del giorno, fatta salva la relativa ratifica nella prima riunione valida del Comitato stesso.

Le decisioni sono ordinariamente assunte di comune accordo tra i componenti presenti alla riunione. In caso di palese discordanza risultante dal verbale della riunione, le decisioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti.

Assiste alle riunioni con funzione di segretario un membro del Comitato o un dipendente comunale designato dal dirigente responsabile del settore che redige il verbale delle riunioni.

ART. 10

Il Comune individua un dipendente comunale responsabile delle attività di gemellaggio.

Il Comitato dispone per la sua attività dei locali, delle dotazioni e del personale attribuiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11

Periodicamente, il Comitato si confronta con l'Amministrazione comunale, tramite l'assessore permanente competente, sulle attività e le iniziative svolte.

ART. 12

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, il Sindaco nomina i membri del Comitato di gemellaggio ed il Presidente, la cui durata in carica è pari al mandato del Sindaco.

Le nomine dovranno tenere conto di quanto indicato agli artt. 3 e 5 del presente regolamento.

ART. 13

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
